

Ordinanza
concernente gli emolumenti, le provvigioni e le cauzioni
nell'ambito della legge sul collocamento
(Ordinanza sugli emolumenti LC, OEm-LC)¹

del 16 gennaio 1991 (Stato 4 luglio 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 4, 9 capoverso 4, 14 capoverso 2 e 15 capoverso 4 della legge federale del 6 ottobre 1989² sul collocamento e il personale a prestito; visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,⁴

decreta:

Art. 1 Emolumenti riscossi per il rilascio di autorizzazioni agli uffici di collocamento

(art. 4 cpv. 4 LC; art. 13 e 14 dell'O del 16 gen. 1991⁵ sul collocamento e il personale a prestito; OC)

¹ L'emolumento riscosso per il rilascio dell'autorizzazione è compreso tra 700 e 1500 franchi, in funzione dell'onere richiesto alle autorità.⁶

² L'emolumento riscosso per la modifica dell'autorizzazione è compreso tra 200 e 800 franchi, in funzione dell'onere richiesto alle autorità.⁷

³ Per gli uffici di collocamento di istituzioni di utilità pubblica, l'autorità che rilascia l'autorizzazione può ridurre o sopprimere l'emolumento riscosso in virtù dei capoversi 1 e 2, se tale emolumento rappresenta un onere finanziario manifestamente troppo elevato per le istituzioni in questione.⁸

RU **1991** 425

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU **2006** 2685).

² RS **823.11**

³ RS **172.010**

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU **2006** 2685).

⁵ RS **823.111**

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU **1999** 2716).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU **1999** 2716).

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 29 apr. 1992 (RU **1992** 1117).

Art. 2⁹ Tassa d'iscrizione dovuta dalle persone in cerca d'impiego per il collocamento

(art. 9 cpv. 1 LC)

¹ La tassa d'iscrizione ammonta al massimo a 40 franchi per il collocamento in Svizzera o all'estero e può essere riscossa soltanto una volta per mandato di collocamento.

² Questo importo massimo non può essere superato neppure se il collocatore divulga il profilo di qualifica della persona in cerca d'impiego in una pubblicazione specializzata, edita dal collocatore stesso.

³ Un mandato di collocamento espletato senza successo è considerato estinto al più presto dopo sei mesi.

⁴ Se più collocatori collaborano all'esecuzione del mandato di collocamento, la tassa non può essere riscossa più volte.

Art. 3¹⁰ Provvigione di collocamento a carico delle persone in cerca d'impiego

(art. 9 cpv. 1 LC, art. 20 OC)

¹ La provvigione di collocamento ammonta al massimo al 5 per cento del primo salario annuo lordo.

² Se più collocatori collaborano all'esecuzione del mandato di collocamento, la provvigione non può essere fatturata più volte. È fatto salvo l'articolo 4 capoverso 4.

Art. 3a¹¹ Trasferimento dell'imposta sul valore aggiunto

(art. 9 cpv. 1 LC, art. 20 OC)

L'imposta sul valore aggiunto gravante la provvigione può essere trasferita alle persone in cerca d'impiego anche se in tal modo l'ammontare della provvigione supera l'importo massimo prescritto.

Art. 4¹² Provvigione di collocamento a carico delle persone collocate per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe

(art. 9 cpv. 1 LC, art. 23 OC)

¹ La provvigione di collocamento ammonta al massimo:

- a. all'8 per cento per il collocamento di gruppi e orchestre;
- b. all'8 per cento per il collocamento di ballerine di cabaret;

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU **1999** 2716).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU **1999** 2716).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU **1999** 2716).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU **1999** 2716).

- c. al 10 per cento per il collocamento di musicisti solisti, di animatori o di artisti che si esibiscono da soli nel settore del varietà o delle arti classiche, nonché di attori.

² La provvigione di collocamento di cui al capoverso 1 non può superare il 5 per cento dell'onorario lordo del primo ingaggio annuo.

³ Se la durata del contratto è inferiore a sei giorni lavorativi, la provvigione di collocamento può essere maggiorata al massimo di un quarto del tasso indicato nel capoverso 1. Il collocatore è autorizzato a fatturare in ogni caso un importo minimo di 80 franchi per collocamento conformemente al capoverso 1.

⁴ Se il collocatore è costretto a collaborare, per il collocamento all'estero, con uffici di collocamento esteri, la provvigione a carico della persona in cerca d'impiego può essere maggiorata al massimo della metà; questo supplemento non può tuttavia in alcun caso superare le spese supplementari effettivamente provocate dal collocamento all'estero.

Art. 5 Provvigione di collocamento a carico di fotomodelle e indossatrici
(art. 9 cpv. 1 LC, art. 23 OC)

La provvigione di collocamento ammonta al massimo:

- a. al 12 per cento per impieghi di durata inferiore a sei giorni lavorativi;
- b. al 10 per cento per impieghi più lunghi.

Art. 6 Cauzione a carico delle imprese che forniscono personale a prestito
(art. 14 cpv. 2 LC, art. 35 OC)

¹ La cauzione ammonta a 50 000 franchi per ogni prestatore.

² La cauzione ammonta a 100 000 franchi se il prestatore ha messo a disposizione d'impresa acquisitrici oltre 60 000 ore di lavoro nel corso dell'anno civile trascorso.

³ Per i prestatori che forniscono personale a prestito anche all'estero la cauzione è aumentata di 50 000 franchi.

⁴ La cauzione massima (art. 36 cpv. 3 OC) depositata da una sede principale per sé e per le proprie succursali ammonta a 1 000 000 di franchi.

Art. 7¹³ Emolumenti riscossi da parte di imprese che forniscono personale a prestito
(art. 15 cpv. 4 LC; art. 42 e 43 OC)

¹ L'emolumento riscosso per il rilascio dell'autorizzazione è compreso tra 700 e 1500 franchi, in funzione dell'onere richiesto alle autorità.

² L'emolumento riscosso per la modificazione dell'autorizzazione è compreso tra 200 e 800 franchi, in funzione dell'onere richiesto alle autorità.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2716).

Art. 7a¹⁴ Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, per gli emolumenti riscossi per le autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 7 rilasciate dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹⁵ sugli emolumenti.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1991.

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU **2006** 2685).

¹⁵ RS **172.041.1**